

CHEIKH AHMADOU BAMBA TOUBA VENETO APS

Oggetto: Verbale assemblea generale straordinaria del 25/04/2023.

L'associazione **Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto APS** si è riunita alle ore 15.30 in assemblea generale a carattere straordinario presso la sala parrocchiale di Marghera in Via Andrea Palladio, 3-30175 (Ve) a seguito della notifica del 31/03/2023 ricevuta dalla Regione Veneto e relativa all'integrazione di documenti e della modifica dello statuto per completare la registrazione al RUNTS depositata nella piattaforma in data del 02/02/2023 e quindi con il seguente ordine del giorno;

- 1-La modifica dello statuto;
- 2-Delibera su i componenti comitato direttivo;
- 3-Modifica sede legale dell'associazione;
- 4-Convocazione assemblea ordinaria;



Il Presidente dell'assemblea votato è DIOP SIDY e come segretario verbalizzante DIANE MASSAER.

Punto 1 all'Odg:

Il presidente presenta all'assemblea il nuovo statuto. Dopo una attenta lettura del nuovo testo dello statuto articolo per articolo con i relativi punti modificati come chiesta dagli uffici regionali Runts, nella sua notifica del 31 marzo scorso, il Presidente ha messo il testo definitivo in votazione e all'unanimità l'assemblea l'ha approvato.

L'assemblea dei soci delibera di dare mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche allo statuto richiesti dagli enti preposti. Tali modifiche verranno ratificate alla prima assemblea utile.

L'assemblea ha dato mandato al suo Presidente o un suo delegato/a registrare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate come stabilisce la Regione Veneto nella sua notifica del 31 marzo 2023.

Punto 2 all'OdG

Poi si è passati al secondo punto dell'ordine del giorno per eleggere dopo votazioni le seguenti persone come componenti del comitato direttivo.

I componenti eletti numero 17 dall'assemblea con i relativi ruoli sono:

PRESIDENZA

Presidente : Sidy Diop

1°Vice Presidente : Khabe Kane

2°Vice Presidente : Moustapha Lo

SEGRETERIA

Segretario Generale: Massaer Diane

Segretario Generale Aggiunto : Ameth Thiam

ORGANO DI CONTROLLO

Mathiaw Ndiaye

Matar Niang

COMMISSIONI

Presidente Commissione Donne : Mai Fadiama Mbacke

Vice Presidente commissione Donne : Fatou Gning

Presidente Com.organizzativa : Mor Gueye

Vice Presidente Com.organizzativa : Modou Mbengue

Presidente Comm.Cultura : Mambodj Diop

Vice Presidente Comm.Cultura : Massokhna Diop

Presidente Commissione rapporti esteri : Ousseynou Diagne

Vice Presidente Comm.rapporti esteri : Abdourahmane Ndiaye

Presidente Commissione Sociale : Moussa Diouf

Vice Presidente Comm.Sociale : Medoune Mbaye



Punto 3 all'OdG

- Il terzo punto dell'ordine del giorno è il trasferimento dell'attuale sede dell'associazione di VIA CA' MARCELLO 10-MESTRE e su proposta del Presidente dell'associazione SIDY DIOP come nuova sede **Via ROMA 797_30030 (VE)** l'assemblea ha approvato all'unanimità quindi la sede legale e fiscale dell'associazione Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto-aps è **VIA roma 79/7 Salzano (VE)**

Al quarto ed ultimo punto dell'ordine del giorno è la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anno 2022, quindi la data ritenuta è sabato **29/04/2023 ore 15.30** presso il Centro sportivo di Trebaseleghe in via Battaglia 12 (PD).

Alle ore 18.30 l'assemblea si è conclusa.

Marghera, 25/04/2023

(Il Segretario verbalizzante)

MASSAER DIANE

Massaer Diane

(Il Presidente dell'assemblea)

SYDI DIOP

Sydi Diop



26 APR. 2023
Reg. N. 54173
Euro 54173
Conformi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

Al N. 1076 data 25/04/2023

IL FUNZIONARIO (*)

Baselli Gianluca

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare

STATUTO

Associazione-Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto (A.P.S)

Modifica statuto

Approvato dall'Assemblea dei soci del 25 aprile 2023



Art.1(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs.117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato Associazione Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto A.P.S.

E' una struttura che raggruppa i senegalesi residenti nella Regione del Veneto ma aperta anche a tutta la cittadinanza, assume la forma giuridica di una associazione non riconosciuta è apartitica e aconfessionale, non violenta e di ispirazione musulmana, promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione della solidarietà umana, civile, culturale.

L'associazione ha la sua sede legale a Salzano **Roma 79/7_30030 (VE)**

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La foto di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke simbolo della Pace e della solidarietà è il logo dell'associazione.

Art.2 (Statuto)

L'associazione Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto, associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; essi costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5 (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

lett. i) dell'art. 5 del d.lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) dell'art. 5 del d.lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) dell'art. 5 del d.lgs. 117/17: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. r) dell'art. 5 del d.lgs. 117/17: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
lett. v) dell'art. 5 del d.lgs. 117/17: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) Svolgere e promuovere attività ed iniziative sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita dei cittadini senegalesi soci e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, dall'assistenza sanitaria al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa
- b) svolgere attività a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- c) svolgere attività di formazione finalizzata al mondo scolastico e formativo, nonché attività atte alla prevenzione del bullismo e non solo
- d) promuovere la cultura senegalese
- e) svolgere attività di organizzazione e gestione di attività turistiche attivate dall'associazione nei limiti previsti dalla normativa
- f) supportare in particolare i cittadini senegalesi, e non solo, nelle attività di rilascio visto, pagamenti, ecc.
- g) svolgere ogni altra attività funzionale in conformità con la normativa al raggiungimento dei fini statuari

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.



Art.6(Ammissione)

Sono soci dell'associazione Cheikh Ahmadou Bamba Touba Veneto-aps tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse dallo spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal comitato direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il comitato direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

-Soci ordinari: Sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

-Soci sostenitori. Sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

-Soci benemeriti: Sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.7(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.8(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione iscritta dall'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art.10(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Comitato direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17)
- Revisore legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

Art.11(Assemblea)



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il comitato direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri attributi dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



[Handwritten signature]

Art.13(Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due (02) deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci. E con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art.14(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art.15(Comitato direttivo)

Il comitato direttivo sarà composto da un numero dispari non inferiore a tre e massimo 15 eletti dall'assemblea tra i propri associati, dura in carica tre anni (03) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due (02) mandati. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile per causa di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
Il comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto dura il comitato direttivo cioè tre anni (03) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del comitato direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

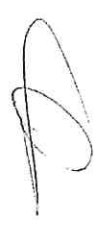
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 (Organo di revisione legale dei conti)

E' formato da due revisori componenti del comitato direttivo.

Ha il compito di gestire il conto corrente della federazione, le entrate e uscite e la gestione delle spese relative alle attività dell'associazione.

Ha l'obbligo di rendicontare tutte le attività finanziarie ed economiche della federazione.



Art. 19 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente



Art.20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;



- attività di raccolta fondi;
- rimborso da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017.

Art.21(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

La federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.22(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Dlgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 gg quindi 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.23(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla federazione stessa.

Art.24(Assicurazioni dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del DLgs. 117/2017.

Art.25(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'associazione e sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui art.13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del DLgs.117/2017.

Art.26(Disposizioni finali)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario verbalizzante

